

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5/07/2019, presso la sede di Fiumicino (RM), via Mantegna 4/6, si sono incontrate, formalmente convocate, da una parte, KLM (di seguito per brevità anche "Società"); dall'altra le Parti Sociali rappresentanti rispettivamente KLM. ed i lavoratori della medesima Società

Sono presenti:

- Per la Società: Veronique Sy e Tatiana Pierguidi;
- Per i Dipartimenti Nazionali Trasporto Aereo:  
FILT-CGIL: Gianni Guerci  
FIT-CISL: Luigi Mansi;  
UIL Trasporti: Simone de Cesare  
UGLTrasporto Aereo: Alessandro Gatta;

Di seguito definite anche singolarmente e/o collettivamente come "Parte/i"

### Premesso che:


- a. Le parti si sono incontrate per discutere in merito alla possibilità di introdurre una maggiore flessibilità con riguardo alla prestazione lavorativa resa all'interno della sede aziendale, con particolare riferimento all'orario di inizio della prestazione lavorativa e, quindi, di entrata in azienda.
- b. La Società intende sperimentare, con le eccezioni meglio indicate nel prosieguo per talune categorie di lavoratori, tali forme di flessibilità.
- c. In data odierna le Parti hanno raggiunto un'intesa (di seguito "Accordo") che disciplina le condizioni e le modalità delle forme di flessibilità di cui alla lettera a) che precede.

\* \* \*

### *Tutto ciò premesso, tra le Parti convengono quanto segue:*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. La Parti in data odierna hanno raggiunto un'intesa (di seguito "Accordo") per introdurre, in via sperimentale, per un periodo di sei (6) mesi, all'interno di KLM. le forme di flessibilità meglio specificate ai punti che seguono.
3. Potranno accedere alle forme di flessibilità disciplinate nel presente Accordo soltanto i Lavoratori della Divisione "Passeggeri" che svolgono la loro prestazione lavorativa (anche part-time) presso le sedi di Milano via Battistotti Sassi e di Fiumicino Parco Leonardo, secondo quanto previsto ai punti che seguono.
4. Con riferimento all'orario di inizio della prestazione lavorativa, laddove la stessa si svolga all'interno delle sedi aziendali di cui al punto che precede, le Parti concordano che l'ingresso in sede (o l'inizio dell'attività lavorativa in caso di prestazione lavorativa in modalità *Smart Working*) è previsto nella fascia oraria compresa dalle ore 8.30 alle ore 9.30. L'ingresso in sede oltre le ore 9, 30, qualora non comunicato dal Lavoratore ed adeguatamente giustificato, potrà comportare l'instaurazione di un procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Stat. Lav. e del Fairo. Il Manager di

Z. V.S.





riferimento potrà, in ogni caso, chiedere ai lavoratori, qualora vi siano giustificate esigenze di servizio, di anticipare l'orario di ingresso per come stabilito nel presente punto e, pertanto, potrà chiedere a singoli lavoratori o a gruppi di lavoratori di recarsi in sede prima del consueto orario di inizio della prestazione. Per motivi di sicurezza è proibito accedere ai locali aziendali prima delle ore 8.00 e permanere oltre le ore 22.00 se non autorizzati dalla Direzione.

5. Resta inteso che, a prescindere dall'orario di ingresso in sede di cui al punto 1), l'ordinario orario di lavoro resta invariato ed è pari a 7.30 ore al giorno; fanno eccezione i Dipendenti inquadrati in categoria dirigenziale per i quali non sono previsti limiti di orario.
6. Le forme di flessibilità disciplinate dal presente Accordo non trovano applicazione per figure professionali le cui modalità di svolgimento della prestazione sono incompatibili con la predetta flessibilità; a titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi: i lavoratori addetti alla reception, il team Indoor sales.
7. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità sino al 31/12/2019. Prima della scadenza le Parti s'incontreranno (entro il 15/12/2019) per una valutazione complessiva delle forme di flessibilità disciplinate nel presente Accordo, anche al fine di eventualmente concordare una proroga/rinnovo del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

KLM

Véronique Sy   
Tatiana Roggiu 

LE OO.SS

FILT-CGIL 

FIT-CISL 

UIL TRASPORTI 

UGL TRASPORTO AEREO 